



STUDIO LEGALE

Prof. avv. Iolanda Piccinini
Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università LUMSA di Roma
Avv. Marco Isceri
Via Lucrezio Caro, 67 – 00193 Roma
T. 06.3216789 (anche fax)
Via Cintia, 59 – 02100 Rieti
Tel. 0746.482652 / 0746.252616 – fax 0746.270156



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

PER: le dott.sse **Teresa Diana** (C.F.: DNITRS98R62F839Y) nata a Napoli il 22.10.1998 e residente a S. Cipriano D'Aversa (CE), in Viale Tenente Grassi, snc (81036 CE) e **Maria Paola Di Puerto** (C.F.: DPRMPL98T53I234G) nata a S. Maria Capua Vetere (NA) il 13.12.1998 e residente a S. Cipriano D'Aversa, in Via Livorno n. 11 (81036 CE), rappresentate e difese, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. prof. Iolanda Piccinini (C.F. PCCLND64T55H501L – PEC iolandapiccinini@ordineavvocatiroma.org – fax 06.3216789) e dall'avv. Marco Isceri (C.F.: SCRMR87R04H282I – PEC: marcoisceri@ordineavvocatiroma.org – fax 06/3216789) ed elettivamente domiciliate presso il loro Studio in Roma, Via Lucrezio Caro n. 67 (00193 RM), giuste procure da intendersi in calce al presente atto

- ricorrenti -

CONTRO: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41 (00144 RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- convenuto -

NONCHÉ CONTRO: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 80004790574 – PEC: drla@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41 (00144 RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- convenuto -

NONCHÉ CONTRO: **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – AT Roma** (C.F. 80190390585 - PEC: usprm@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro*



tempore, sito in Roma, Via Frangipane n. 41, nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- **convenuto** -

NONCHÈ NEI CONFRONTI: di tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nel bollettino nomine *ex nota* MI – USP RM 32116 del 22.8.2024 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione delle ricorrenti – sarebbero retrocessi.

* * *

Oggetto: impugnazione GPS (Graduatoria Provinciale ADAA e ADEE – Sostegno Infanzia e Primaria), pubblicata in data 20 agosto u.s..

Indice	
Premessa	2
Fatto	3
Diritto	14
1) Sul <i>fumus boni iuris</i> : il diritto al riconoscimento del corretto punteggio e alla corretta posizione nella GPS – ADAA/ADEE	14
2) Sulla scelta delle sedi	17
2A) Per entrambe le ricorrenti	17
2B) La dott.ssa Di Puerto	22
3) Sul <i>periculum in mora</i>	22
3A) Sull'imminenza	22
3B) Sull'irreparabilità	23
CONCLUSIONI	23
Istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.	24

Premessa

Le ricorrenti sono insegnanti iscritte nella I fascia delle GPS, nella quale sono ricompresi i docenti in possesso del titolo di abilitazione e hanno presentato domanda di iscrizione alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 bis e ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, al fine di partecipare alla **procedura straordinaria di immissione in ruolo prevista dall'art. 14, comma 1, lett. c) *bis* del D.L. n. 19 del 2024¹**.

¹ Che si riporta per comodità di lettura del Giudice: “In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I



Tuttavia, al momento della pubblicazione della GPS (ADAA/ADEE), entrambe hanno riscontrato un **errore nel calcolo automatico del punteggio da parte del sistema informatizzato utilizzato dall'Amministrazione**, che ha inevitabilmente comportato il peggior posizionamento in graduatoria, tale da **negare loro la concreta ed oggettiva chance di accedere alla detta procedura straordinaria**. Come noto, purtroppo, ogni anno centinaia di errori vengono segnalati dai docenti nell'attribuzione del punteggio che può dare loro la concreta possibilità di un contratto a tempo indeterminato e, per questo, sono altrettanto noti – si veda la stampa in proposito – i ricorsi promossi dinanzi al Giudice del Lavoro. In effetti, le ricorrenti – allo stato – essendo state escluse dalla procedura straordinaria di immissione in ruolo istituita per l'a.s. 2024/2025, hanno visto **pregiudicata definitivamente – in assenza di un intervento urgente della Magistratura – la possibilità di essere immesse in ruolo al termine dell'anno di formazione e prova**. Infatti, come si evince dall'elenco delle nomine in ruolo stilato dall'Amministrazione, ne risultano beneficiari candidati con punteggi inferiori rispetto a quello spettante (ma non riconosciuto) alle ricorrenti.

Oltretutto, **le ricorrenti sono anche in possesso di una comunicazione ufficiale da parte del Ministero con la quale venivano riscontrati i reclami dalle stesse proposti e comunicato il loro accoglimento**.

Risulta, quindi, **inspiegabile la condotta del Ministero convenuto che non ha dato seguito alle intercorse comunicazioni mediante la ripubblicazione delle graduatorie per le supplenze relative al sostegno**. Ad oggi, si sta protraendo l'inerzia dell'Amministrazione.

Peraltro, **solo in data 10 settembre 2024 è stato pubblicato il bollettino per le nomine a tempo determinato per incarichi annuali**.

* * *


FATTO

1. Le **ricorrenti** sono entrambe in possesso di **Laurea in Scienze della Formazione Primaria** e sono docenti iscritte nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e, pertanto, sono abilitate all'insegnamento (**doc. all. 1**).
2. **Le dott.sse Diana e Di Puerto, entrambe in data 17.6.2024** (dunque entro il termine del 30.6.2024), **hanno ottenuto il titolo di specializzazione per il sostegno - TFA** (**doc. all. 2**).
3. Ebbene, in ragione del **possesso dei requisiti di legge**, le ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e *ter* della L. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nell'ambito territoriale della Provincia di Roma (**doc. all. 3**).

riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento".



4. La presentazione della domanda mediante l'applicativo ministeriale “istanze on line” consente al candidato, in una prima fase, di scegliere la tipologia della graduatoria in cui intende inserirsi e del posto per cui ci si candida (cd. comune o su sostegno).
5. Nel caso delle ricorrenti la graduatoria prescelta è quella provinciale per la scuola infanzia e primaria, la fascia è la prima (in quanto sono entrambe abilitate all'insegnamento) e il posto è quello comune (per l'insegnamento ai discenti normodotati).
6. In aggiunta, **l'applicativo consente altresì di inserirsi, nell'ambito della stessa graduatoria, su posto di sostegno (per l'insegnamento ai discenti affetti da disabilità specifica), riservando tale possibilità ai candidati in possesso dell'apposito titolo di specializzazione, aggiuntivo rispetto a quello di abilitazione (il TFA).**
7. Le ricorrenti hanno, quindi, formulato – nell'ambito della medesima istanza in cui hanno precedentemente dichiarato di essere abilitate – domanda di inserimento negli elenchi per l'assegnazione di posti su sostegno.
8. Infine, il sistema consente anche di “caricare”, utilizzando la sezione B, “titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso” (nel caso delle ricorrenti il diploma di Laurea magistrale). Si veda in proposito la guida completa (**doc. all. 4**).
9. Anche i numerosi **video tutorial**, presenti sul *web* per facilitare le insegnanti nella compilazione delle domande, mostrano come nella classe di concorso ADAA-ADEE (sostegno) – quella delle ricorrenti – nella **sezione A.1 è possibile selezionare il titolo di accesso**, ma fra questi non vi è menzione del titolo di studio di Laurea in Scienze della Formazione Primaria essendo già stato inserito precedentemente, quale presupposto per conseguire il titolo di specializzazione e, dunque, ambire ad insegnare quale docente di sostegno (**doc. all. 5**). A scopo illustrativo si riporta la **sequenza di compilazione in formato immagine (rimasta invariata rispetto al biennio precedente)**:





Selezione GPS

Tipo Graduatoria

- ✓ GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. INFANZIA E PRIMARIA I FASCIA (TAB1)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE PERSONALE EDUCATIVO II FASCIA (TAB10)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. INFANZIA E PRIMARIA II FASCIA (TAB2)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. SECONDARIA I E II GRADO I FASCIA (TAB3)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA (TAB4)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE ITP SC. SECONDARIA I E II GRADO I FASCIA (TAB5)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE ITP SC. SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA (TAB6)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCIA (TAB7)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO II FASCIA (TAB8)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE PERSONALE EDUCATIVO I FASCIA (TAB9)



Selezione GPS

Tipo Graduatoria

GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCIA (TAB7)

Tipo posto / Classe di concorso

- ✓ ADAA - Sostegno Infanzia
- ADEE - Sostegno Primaria
- ADMM - Sostegno Secondaria di primo grado
- ADSS - Sostegno Secondaria di secondo grado

Indietro

Inserisci

Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio

- Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado

- Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

- Possesso del titolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 relativamente alla scuola secondaria di primo grado per quanto concerne la classe di concorso B-01 ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera b, con abilitazione o presenza nelle GPS di seconda fascia

- Possesso del titolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 alla scuola secondaria di secondo grado per quanto concerne le classi di concorso B-31 e B-32. ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera b, con abilitazione o presenza nelle GPS di seconda fascia

- Provvedimento giurisdizionale definitivo

- Provvedimento giurisdizionale cautelare

- Provvedimento giurisdizionale favorevole all'interessato non passato in giudicato

- Dichiarazione conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 20 luglio 2022

10. Le ricorrenti, infatti, per le graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze su posto di sostegno I fascia, hanno selezionato – ai fini del titolo di accesso – la seguente dicitura: “**Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado**”.
11. Nella versione definitiva della domanda è presente una sezione dedicata ai titoli ulteriori (rispetto a quelli già in possesso della PA relativamente alle GPS), come è ben evidente dalla seguente schermata:



Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Punto B

TAB7 - B2: Titoli accademici, professionali e culturali - Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, che non costituisca titolo di accesso al punto A.1 o all'abilitazione di cui al punto B.1 o non costituisca esso stesso percorso di abilitazione ai sensi del punto B.1

Tipo titolo di studio	Laurea Vecchio ordinamento
Titolo di studio	LAUREA IN PSICOLOGIA
Data di conseguimento	01/12/2006
Istituzione	Università "La Sapienza" - Roma

12. Tuttavia, al momento della pubblicazione della GPS I fascia scuola infanzia e primaria ADAA/ADEE, alle dott.sse Diana e Di Puerto **è stato decurtato il punteggio spettante**, con conseguenti deteriori posizioni in graduatoria, rispetto a quello atteso (doc. all. 6).
13. Si ricorda, sin da ora, che gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli **allegati A.1 e A.7 all'OM n. 88/2024**: "*tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado*" (doc. all. 7).
14. In particolare, con riferimento alla posizione delle ricorrenti, **non è stato conteggiato il diploma di Laurea**.
15. Infatti, come risulta dalla graduatoria allegata, **la dott.ssa Diana ha ottenuto come "Punteggio titolo d'accesso" solamente 36 punti, che sono relativi esclusivamente al titolo di specializzazione sul sostegno, ottenuto con votazione di 30/30** (ovvero, rapportati ai centesimi, 100/100, che danno diritto, secondo la Tab A/7, riportata di seguito, esattamente a **24 punti per il voto e 12 per il tipo di titolo conseguito**), con evidente mancata considerazione dei punti del diploma di Laurea.
16. **Il medesimo errore è avvenuto con riferimento alla posizione della Dott.ssa Di Puerto, in quanto il suo "punteggio titolo di accesso" è pari a 36 punti.**
17. **Tale punteggio deriva dal solo titolo di specializzazione** (24 punti per il voto di specializzazione, conseguito con 30/30, e 12 punti perché tale titolo rientra tra quelli di cui all'art. 13 del DM 249/2010), **mancando del tutto il punteggio relativo al diploma di Laurea**.
18. Quest'ultimo avrebbe garantito **alle ricorrenti 83 punti in più: 11 per il punteggio con cui è stato conseguito (102/110) e 72 ai sensi del punto A.2 b. della Tabella A/1.**
19. Si riportano le tabelle per il calcolo del punteggio della Tabella A/1 (relativa ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia o primaria su posto comune) fornita dal Ministero, a cui rimanda il punto B.1 a) della Tabella A/7



(relativa ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado, cfr. doc. all. 7).

In ordine si rappresentano i passaggi da effettuare, conteggiando i punteggi spettanti alle ricorrenti:



Ministero dell'Istruzione

A/7

Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado

	Tipologia	Punti
A	Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio	
A.1	<p>Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado o titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito</p> <p>I titoli di specializzazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti</p>	<p>da 60 a 65 = 8 da 66 a 70 = 10 da 71 a 75 = 12 da 76 a 80 = 14 da 81 a 85 = 16 da 86 a 90 = 18 da 91 a 95 = 22 da 96 a 100 = 24</p> <p>8</p>
A.2	Ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori	12
B	Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso	
B.1	<p>Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado:</p> <p>a) per la scuola dell'infanzia o primaria, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/1 relativi ai punti A.1 e A.2 per i casi previsti</p> <p>b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1.</p> <p>Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS sostegno di inserimento</p>	A seconda delle tabelle relative





Ministero dell'Istruzione

A/1

Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune

	Tipologia	Punti
A	Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio	
A.1	<p>Graduatoria per la scuola dell'infanzia, sulla base del voto di abilitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria; b. titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; c. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito all'estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. <p>Le abilitazioni il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti</p>	<p>da 60 a 65 = 4 da 66 a 70 = 5 da 71 a 75 = 6 da 76 a 80 = 7 da 81 a 85 = 8 da 86 a 90 = 9 da 91 a 95 = 11 da 96 a 100 = 12</p> <p>8</p>
	<p>Graduatoria per la scuola primaria, sulla base del voto di abilitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria; b. titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; c. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria conseguito all'estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. <p>Le abilitazioni il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti</p>	<p>da 60 a 65 = 4 da 66 a 70 = 5 da 71 a 75 = 6 da 76 a 80 = 7 da 81 a 85 = 8 da 86 a 90 = 9 da 91 a 95 = 11 da 96 a 100 = 12</p> <p>8</p>
A.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.,	

A.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1., a. per l'abilitazione conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo primaria e infanzia) dell'ordinamento precedente al D.M. 249/2010, sono attribuiti ulteriori (di cui 48 per la durata quadriennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività	60
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

1



Ministero dell'istruzione e del merito

	dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato)	
b.	per l'abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010 sono attribuiti ulteriori punti (di cui 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accessoselettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato)	72
c.	per l'abilitazione specifica conseguita attraverso altra laurea conseguita all'estero, riconosciuta quale percorso di abilitazione ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono riconosciuti, per ogni anno di durata legale del corso di studi, Nel caso l'accesso ai titoli di cui al punto c. sia stato a prova di accesso selettiva, sono attribuiti ulteriori punti	12 12
d.	per le abilitazioni di cui al punto A.1 b per la scuola dell'infanzia o primaria, sono riconosciuti punti Nel caso di abilitazioni per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative graduatorie.	6

20. Lo stesso valeva, in passato, per l'attribuzione dei punteggi per la formazione degli elenchi aggiuntivi, come previsto dal **DM n. 51 del 3.3.2021**: *“i soggetti di cui al comma 1 [coloro i quali hanno acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022, ndr] sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A/7 allegate all'Ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 e, dunque, ... **dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 6 agosto 2020**”* (doc. all. 8).
21. Quindi, nel caso delle ricorrenti, **il punteggio avrebbe dovuto essere attribuito sulla base della tabella A/7**, ma ciò non è avvenuto.
22. Infatti, **come detto, non sono stati calcolati gli 83 punti derivanti dall'abilitazione all'insegnamento (11+72) e ne è conseguita l'attribuzione di soli 71 punti, invece dei 154 spettanti per Diana e di soli 59 punti anziché 142 spettanti per Di Puerto (cfr. doc. all. 6).**

23. Se il software ministeriale avesse calcolato correttamente il punteggio delle ricorrenti, la dott.ssa Diana (ADEE), invece della posizione 2227, si sarebbe classificata tra la posizione 617 e la 635 e avrebbe, così, ottenuto l'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. c) bis del D.L. n. 19 del 2024, come si evince dal raffronto tra la graduatoria GPS ADEE e il "bollettino" delle nomine in ruolo per la Provincia di Roma (docc. all. 5 e 9).
24. Infatti, sono molteplici coloro che sono stati nominati in ruolo con punteggi nettamente inferiori a quello che sarebbe spettato alla dott.ssa Diana (cfr. doc. all. 9):

ADEE	GPS	F1	766	148	RMEEBAH017	GIUSEPPE GARIBALDI	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	CAVALLO	DOMENICA
ADEE	GPS	F1	792	147	RMEEBDV01G	PRIMARIA ALBUCCIONE	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	CIOFFO	ALESSANDRA
ADEE	GPS	F1	869	143	RMEEBDV01G	PRIMARIA ALBUCCIONE	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	ZITO	GIUSEPPINA
ADEE	GPS	F1	870	143	RMEEBDV01G	PRIMARIA ALBUCCIONE	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	BELLOPEDE	ANNUNZIATA
ADEE	GPS	F1	924	141	RMEEBAH017	GIUSEPPE GARIBALDI	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	POLICASTRO BRANCALE	DOMENICO
ADEE	GPS	F1	1047	135.5	RMEEBDV01G	PRIMARIA ALBUCCIONE	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	SACCO	LUIGI MARIANO
ADEE	GPS	F1	1189	127	RMEEBAU024	MONITORIO ROMANO	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	RIGLIACO	ROSANNA
ADEE	GPS	F1	1225	125.5	RMEEBDV01G	PRIMARIA ALBUCCIONE	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	D'ANGELO	ANNA
ADEE	GPS	F1	1276	122	RMEEBDV01G	PRIMARIA ALBUCCIONE	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	PETRELLA	ROSA
ADEE	GPS	F1	1400	115	RMEEBAU024	MONITORIO ROMANO	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	MACCIOCCA	FRANCESCO

25. Invece, per quanto riguarda la Dott.ssa Di Puerto (ADAA), se il software ministeriale avesse calcolato correttamente il suo punteggio, si sarebbe posizionata, invece che alla posizione 776, tra la 175 e la 178, ottenendo anch'essa l'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. c) bis del D.L. n. 19 del 2024.

Infatti, sono molteplici coloro che sono stati nominati in ruolo con punteggi nettamente inferiori a quello che sarebbe spettato alla Di Puerto (cfr. doc. all. 9):

ADAA	GPS	F1	181	141	RMAA8F900T	I.C. VELLETRI CENTRO	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	PALMIERI	GIOVANNA
ADAA	GPS	F1	183	141	RMAA8A7005	PRIMO LEVI	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	SANTORO	MARIA CONCETTA
ADAA	GPS	F1	184	140.5	RMAA8C3003	I.C. DI FRASCATI	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	DEL DUCHETTO	FABIOLA
ADAA	GPS	F1	193	139.5	RMAA8C5007	IC EMMA CASTELNUOVO	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	VERRILLO	ANTONELLA
ADAA	GPS	F1	196	139	RMAA832007	MARIA GRAZIA CUTULI	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	MIGLIACCIO	ARIANNA
ADAA	GPS	F1	199	138	RMAA832007	MARIA GRAZIA CUTULI	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	LUISO	GIUSEPPINA
ADAA	GPS	F1	202	137.5	RMAA8G800L	"PIERO ANGELA"	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	COLELLA	TERESA
ADAA	GPS	F1	206	137	RMAA8D5009	I.C. VELLETRI NORD	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	MELICA	MARIANGELA
ADAA	GPS	F1	212	136	RMAA8F900T	I.C. VELLETRI CENTRO	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	COLELLA	MARIANGELA
ADAA	GPS	F1	213	136	RMAA8A300T	IC VITO VOLTERRA	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	NOCERA	MARIA SILVIA
ADAA	GPS	F1	214	136	RMAA85500X	IC MARCO POLO	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	PASCALI	LORETA
ADAA	GPS	F1	216	136	RMAA8A400N	IC S.MARIA DELLE MOLE	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	AMMUTINATO	MICHELA
ADAA	GPS	F1	221	135.5	RMAA8CN00P	IC "SAN VITTORINO-CORCOLLE"	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	SABIA	MARIA CHIARA
ADAA	GPS	F1	223	135	RMAA8A7005	PRIMO LEVI	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	GRIMALDI	CRISTINA
ADAA	GPS	F1	228	134	RMAA8E700G	IC VIA ACQUARONI	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	DI NUZZO	CHIARA
ADAA	GPS	F1	229	134	RMAA8E700G	IC VIA ACQUARONI	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	GUIDA	SERENA
ADAA	GPS	F1	230	134	RMAA8A300T	IC VITO VOLTERRA	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	RUSSO	NOEMI
ADAA	GPS	F1	233	133	RMAA8A8001	ORAZIO	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	SALZILLO	ROSA
ADAA	GPS	F1	234	133	RMAA8G200C	ENEA	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	BROCCOLO	ELISA
ADAA	GPS	F1	236	132.5	RMAA8C3003	I.C. DI FRASCATI	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO DELLA VISTA	IANTOSCA	ANNAMARIA
ADAA	GPS	F1	238	132	RMAA8BA00R	GIUSEPPE GARIBALDI	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO DELLA VISTA	DI SCIORIO	LIDIA
ADAA	GPS	F1	240	131.5	RMAA8C700A	I.C. ANZIO III	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	GALZERANO	ANTONIETTA
ADAA	GPS	F1	242	131	RMAA8A900R	ENRICO PESTALOZZI	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	DELLA GATTA	INES
ADAA	GPS	F1	247	130.5	RMAA8D1002	IC NETTUNO II	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	TARTARO	TERESA
ADAA	GPS	F1	248	130	RMAA8D0006	IC NETTUNO I	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO DELL'UDITO	TORNINCASA	CHIARA
ADAA	GPS	F1	258	128.5	RMAA8A900R	ENRICO PESTALOZZI	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	SIGNORELLI	ANTONIETTA
ADAA	GPS	F1	260	128	RMAA868002	CAPENA	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	CUOCO	GABRIELLA MARIAROSARIA
ADAA	GPS	F1	263	127.5	RMAA870002	I.C. PIERO ANGELA	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	DE MATTEO	GABRIELLA
ADAA	GPS	F1	264	127.5	RMAA88100C	I.C. "GUIDO PITOCO"	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	SALZILLO	ERSILIA
ADAA	GPS	F1	265	127	RMAA875005	"LUIGI PIRANDELLO"	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	PALMIERI	MAURIZIO
ADAA	GPS	F1	266	127	RMAA875005	"LUIGI PIRANDELLO"	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	MAIETTA	ANTONIETTA
ADAA	GPS	F1	270	126	RMAA8A5005	MARCELLINA VIA A. MANZONI,3	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	CIGNITTI	ROSALBA
ADAA	GPS	F1	271	126	RMAA875005	"LUIGI PIRANDELLO"	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	TULLIANO	NUNZIA

ADAA	GPS	F1	272	126	RMAA89800T	LEONARDO DA VINCI	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	PAPA	SILVANA
ADAA	GPS	F1	301	118.5	RMAA8AK00A	IC PALOMBARA SABINA V.LE RISORG	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	CORVINO	LUISA
ADAA	GPS	F1	306	117	RMAA8AF009	IC DE FILIPPO	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO DELL'UDITO	SPAGNUOLO	TIZIANA
ADAA	GPS	F1	332	112.5	RMAA8AQ00D	LEONIDA MONTANARI	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	SCARCHILLI	VIVIANA
ADAA	GPS	F1	346	110	RMAA8AQ00D	LEONIDA MONTANARI	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	DIANA	FEDERICA
ADAA	GPS	F1	348	110	RMAA8A5005	MARCELLINA VIA A. MANZONI,3	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	GERACE	CARMELA
ADAA	GPS	F1	365	107	RMAA8AD00N	GENAZZANO G. GARIBALDI	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	PALAJA	CAROLINA
ADAA	GPS	F1	373	106.5	RMAA8AK00A	IC PALOMBARA SABINA V.LE RISORG	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	DI PUERTO	MADDALENA
ADAA	GPS	F1	788	57	RMAA8AU00R	PADRE GIULIANO GIORGI	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	DI VITO	CARMEN

23. Le ricorrenti hanno entrambe presentato reclamo stragiudiziale all'USP Roma (pec: usprm@postacert.istruzione.it) in data 29.8.2024 (doc. all. 10).
24. L'Amministrazione ha riscontrato le odierne ricorrenti, comunicando l'accoglimento dell'istanza, senza però, poi, darvi seguito mediante correzione della GPS e del bollettino (doc. all. 11):

R: RECLAMO E RICHIESTA SOCCORSO ISTRUTTORIO DOCENTE TERESA DIANA



Rotondi Anna Rosa <annarosa.rotondi@istruzione.it>

a terdiana22@gmail.com, me ▼

Gentilissimi,

in relazione al reclamo in calce si comunica che lo stesso è stato accolto.

La graduatoria verrà pubblicata al termine delle operazioni di rettifica.

Un cordiale saluto



25. È fatto notorio che le OO.SS. hanno denunciato il “caos” delle GPS ed incontrato più volte i vertici ministeriali, che hanno ammesso gli errori commessi dall’algoritmo utilizzato, garantendo le correzioni dei punteggi, solo in parte realizzate (**doc. all. 12**). L’11 settembre 2023 è stata addirittura presentata una petizione per l’abolizione dell’algoritmo nella individuazione di docenti a cui conferire incarico da GPS (<https://www.change.org/p/abolizione-dell-algoritmo-nella-individuazione-di-docenti-a-cui-conferire-incarico-da-gps>).
26. Copiosa è anche la Giurisprudenza, favorevole ai lavoratori, che si citerà nelle pagine che seguono (cfr. **doc. all. 13**).
27. Ulteriore profilo di illegittimità della procedura consiste nel meccanismo di assegnazione delle sedi in base alle preferenze indicate nelle domande delle ricorrenti. L’OM n. 88/2024 prevede, infatti, all’art. 12, c. 4, che le sedi non indicate quali preferenze si intendono rinunziate. Posta l’evidente antigiusuridicità della previsione (di cui si dirà oltre), **la dott.ssa Di Puerto ha indicato quali sedi prescelte tre Scuole allo stato assegnate a colleghe con un punteggio inferiore rispetto a quello alla stessa spettante**. Si tratta di: a) dott.ssa Rosa Salzillo, I.C. Orazio, 133 punti; b) dott.ssa Teresa Tartaro, I.C. Nettuno II, 130,50 punti; d) dott.ssa Loretta Pascali, I.C. Marco Polo, 136 punti (cfr. **doc. all. 3bis** e **doc. all. 9**).
28. Si fa presente, inoltre, che le ricorrenti **non godono di altre fonti di reddito ulteriori rispetto a quella derivante dall’attività di insegnante (dichiarazioni dei redditi sub doc. all. 14)**.
29. Infine, **le ricorrenti, confidando in un adempimento spontaneo dell’Amministrazione dopo il riscontro favorevole pervenuto hanno e per individuare il Tribunale territorialmente competente e il *petitum di causa* (disapplicazione in parte *qua* della graduatoria e correzione del bollettino per le nomine in ruolo oppure, in aggiunta, risarcimento danni per mancata assunzione) hanno dovuto attendere la comunicazione di conferimento di incarico annuale, come da bollettino del 10 settembre 2024 e hanno preso servizio nell’ambito territoriale di Roma (Anzio e Pomezia) con un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (non utile ai fini dell’immissione in ruolo di cui si discute – doc. all. 15)**.
30. Si adisce, pertanto, il Tribunale di Velletri quale Giudice del Lavoro, competente territorialmente, data la pacifica giurisdizione del Giudice Ordinario in materia di graduatorie scolastiche non concorsuali (cfr. **doc. all. 15**).

* * *

Tanto premesso, è evidente il diritto delle ricorrenti non solo al **riconoscimento del giusto punteggio**, ma, soprattutto, alla **rettifica della graduatoria**, con conseguente corretto riposizionamento all’interno della stessa.

DIVERSAMENTE, INFATTI, PERDEREBBERO DEFINITIVAMENTE LA POSSIBILITÀ DI ESSERE IMMESSE IN RUOLO.



Il protrarsi di questa situazione di illegittimità da parte del Ministero, dunque, causerebbe un danno grave e irreparabile al diritto ad un lavoro stabile e alla professionalità delle ricorrenti.

* * *

DIRITTO

1) **SUL *FUMUS BONI IURIS*: IL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL CORRETTO PUNTEGGIO E ALLA CORRETTA POSIZIONE NELLA GRADUATORIA GPS I FASCIA – ADAA/ADEE**

Il DL 22 aprile 2023, n. 44, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.*”, convertito in legge con la L. 21 giugno 2023, n. 74, ha previsto, **all’art. 5 “Disposizioni in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del merito”**.

Questo articolo ha riproposto, come avvenuto per l’a.s. 2021/2022, per il 2022/2023 e per il 2023/2024, una **procedura straordinaria di assunzione da GPS e da relativi elenchi aggiuntivi** su posto comune e di sostegno, a patto che, al termine delle immissioni in ruolo dalle graduatorie cd. “di merito” (ovvero formatesi all’esito delle tornate concorsuali), **residuino posti vacanti e disponibili**.

Infatti, al comma 5 dell’articolo citato si legge che: “**in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato... ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze ... per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia ai quali possono iscriversi ... coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023**”.

TALE PROCEDURA È STATA CONFERMATA ANCHE PER L’A.S. 2024/2025 DAL DL N. 19/2024 (ART. 14, COMMA 1, LETT. C) BIS.

La norma afferma, inoltre, che il collocamento in posizione utile nelle GPS ai fini della procedura straordinaria dà diritto all’avvio del percorso di formazione e prova che, se valutato positivamente, si pone come presupposto di ammissione alla prova disciplinare, il cui superamento determina, infine, l’assunzione a tempo indeterminato, oltre alla conferma in ruolo presso la medesima istituzione scolastica ove il docente ha prestato servizio a tempo determinato, a far data dal 1.9.2024.

Dunque, la norma citata si pone in un’ottica di lotta alla precarizzazione dei docenti, concedendo loro **un’unica possibilità di essere stabilizzati definitivamente**. Si ricorda, infatti, che – al di fuori della procedura in commento – gli iscritti nelle GPS non hanno possibilità alcuna di conseguire il ruolo nella Provincia in cui hanno fatto domanda in quanto, come è noto, questo viene riservato ai docenti inseriti nelle GAE o vincitori di concorso.

Nel caso di specie, le ricorrenti sono in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla Legge, inclusa la specializzazione conseguita entro il 30 giugno 2024.

Così, le docenti hanno tempestivamente e correttamente provveduto a compilare e inviare la domanda per l’iscrizione alla graduatoria ADAA-ADEE, ma – al momento della pubblicazione –



avvenuta in data 20 agosto u.s., il punteggio si è rivelato errato, con ricadute negative sul posizionamento in graduatoria e l'impossibilità di espletare l'anno di formazione e prova.

E pensare che, al momento della compilazione della domanda, le docenti si sono limitate a seguire le indicazioni riportate sul sito del MIM, ove era indicato che, all'atto dell'iscrizione nella GPS I fascia sostegno (ADAA-ADEE), sarebbe bastato, dopo l'inserimento del titolo di abilitazione (Laurea) e di specializzazione (TFA), *“importare titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso”*.

L'errore, quindi, è dipeso **dall'algoritmo ministeriale che non ha calcolato i punti derivanti dal titolo di abilitazione (consistente nel diploma di Laurea).**

È pacifico che **i criteri di calcolo del punteggio che l'algoritmo avrebbe dovuto utilizzare sono quelli fissati dall'OM n. 88/2024:** *“Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2”* (art. 3, comma 3).

Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A e, per quanto qui interessa, le tabelle di riferimento sono le A/1 e A/7 (cfr. doc. all. 7).

Ebbene, **alla stregua delle tabelle suddette, il punteggio complessivo attribuito alle ricorrenti è errato e deve essere rettificato, contestualmente alla graduatoria.**

Per riepilogare, alla dott.ssa Diana invece dei 71 vanno attribuiti 154 punti, mentre alla Di Puerto, invece dei 59, vanno attribuiti 142 punti.

E non si dica che gli errori sono attribuibili alle docenti, in quanto anche nella denegata ipotesi in cui fossero stati commessi dalle candidate, è ormai costante l'orientamento della **Giurisprudenza**, secondo cui: *“**in tema di graduatorie provinciali** ... è legittimo il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello risultante dalla graduatoria definitiva con conseguente collocazione del richiedente nella diversa e superiore posizione all'interno della graduatoria definitiva **allorquando l'attribuzione del punteggio inferiore è dovuta in via esclusiva all'erronea indicazione da parte del ricorrente dei servizi prestati ... in conseguenza del malfunzionamento del sistema informatico ... quand'anche peraltro si fosse trattato di un vero e proprio errore di digitazione, l'amministrazione ... era comunque a conoscenza dei servizi resi dal docente** ... ”* (Trib. Venezia del 29.5.2020).

Nello stesso senso anche **Trib. Rieti che, con Ordinanza dell'8.9.2022** in una causa patrocinata dagli Scriventi difensori, **ha ribadito che, ai fini della sussistenza del fumus boni iuris, non rileva la questione dell'imputabilità di eventuali errori materiali commessi dal candidato al momento della compilazione della domanda**, essendo necessario che – in applicazione delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), dei principi di buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.) nonché di quelli di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e PA (art. 1, comma 2bis, L. n. 241/1990) – deve prevalere la posizione che lo stesso possiede in concreto dovendosi interpretare



la domanda complessivamente alla luce dei titoli effettivamente posseduti (in questo senso anche **Trib. Napoli n. 2733 del 2022 citata da Trib. Rieti** che ha condivisibilmente evidenziato che laddove il candidato segnali un proprio errore o un errato calcolo da parte dell'Amministrazione la PA avrebbe dovuto attivarsi eseguendo un'adeguata verifica della domanda *“tenuto anche conto che l'informaticizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti in possesso della PA”* – cfr. **doc. all. 13**).

È ben noto, infatti, che l'apparente oggettività della macchina/algoritmo e la sicura velocità di elaborazione dei dati stanno rappresentando, per il Ministero, uno strumento per migliorare l'efficienza delle sue attività.

Però, la Giurisprudenza ha già più volte censurato gli errori verificatisi in sede di utilizzo degli algoritmi ministeriali (cfr. sentenza n. 2270 del 2019 del Consiglio di Stato).

In sostanza, secondo la Giurisprudenza amministrativa, *“la regola che governa l'algoritmo deve essere conoscibile e valutabile alla luce dei **principi di logicità e ragionevolezza** e, pertanto, anche soggetta alle figure sintomatiche dell'eccesso di potere ... nella considerazione che l'amministrazione debba agire sempre quale soggetto razionale”* (cfr. sentenza n. 2270 del 2019 del Consiglio di Stato).

Quindi, deve comunque permanere - nel processo decisionale - un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica, con un meccanismo definito – in ambito matematico – come HITL (*human in the loop*).

In tal senso, **l'orientamento è ormai consolidato nell'escludere la legittimità di una decisione puramente automatica**, in quanto **l'algoritmo deve svolgere una funzione solo “servente” e strumentale**, quale supporto automatizzato della decisione umana e dell'istruttoria procedimentale che il Ministero deve svolgere, tenendo presente che ci troviamo di fronte a casi di mera discrezionalità tecnica.

In un altro caso, sempre concernente una procedura di assegnazione di sedi scolastiche ai docenti, **il Consiglio di Stato (sent. n. 881 del 2020)** ha affermato che l'impiego di tali supporti comporta, in realtà, una serie di scelte e di assunzioni tutt'altro che neutre, ribadendo il necessario rispetto dei principi di conoscibilità, di non esclusività della decisione algoritmica e di non discriminazione algoritmica.

Ed ancora, si segnala una pronuncia di merito (**Tribunale di Tivoli 27 aprile 2021 – cfr. doc. all. 13**), che ha accolto il reclamo di un docente, assistito dagli Scriventi difensori, il quale, a causa di un errore di programmazione del *software* del Ministero dell'Istruzione (errata attribuzione di codici alle classi di concorso), si era visto assegnare un punteggio minore nelle graduatorie scolastiche. Tale vicenda dimostra come l'utilizzo errato dell'algoritmo ministeriale non possa ledere i diritti del soggetto, poiché è la P.A. che deve tutelare il **“favor participationis”** del cittadino e non il cittadino che deve farsi carico del buon andamento della P.A..



Si cita, poi, l'ordinanza *ex art.* 700 c.p.c. del **Tribunale di Velletri del 1.3.2022** sempre su “*un errore del Sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo*” utilizzato dal Ministero convenuto per compilare le graduatorie e assegnare gli incarichi di insegnamento (cfr. doc. all. 13).

Dello stesso avviso il **Tribunale di Roma (Giud. Buonassisi)**: “*quanto al sistema di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, la legge prevede un sistema che consente al docente che ottiene un punteggio superiore di ottenere la supplenza più favorevole (per scuola e tipologia). La procedura di assegnazione delle supplenze è governata da un algoritmo informatico redatto e gestito dal Ministero dell'Istruzione: nel caso, però, il Tribunale ha accertato che il programma informatico che gestisce le convocazioni aveva saltato alcuni docenti, come la ricorrente, pur se collocati in posizione superiore in graduatoria, per un errore di impostazione. Di conseguenza ha dichiarato il diritto della ricorrente all'assegnazione della supplenza spettante e del punteggio utile ai fini delle future assegnazioni, oltre che al risarcimento del danno*” (sent. 10.2.2023 – doc. all. 13).

Nello stesso senso, anche l'**Ordinanza del Tribunale di Cagliari del 7.12.2022** (doc. all. 13).

Pertanto, ove il sistema informatico del MIUR avesse calcolato correttamente i punteggi delle ricorrenti, queste si ritroverebbero con una posizione in graduatoria molto più alta, che avrebbe loro pacificamente permesso di ottenere un contratto a tempo determinato che, completato l'anno di formazione e prova, unitamente al buon esito della prova disciplinare, si sarebbe convertito in uno a tempo indeterminato, con **efficacia retroattiva a decorrere dall'1.9.2024**.

Nello stesso senso, anche **Trib. Milano dell'11.7.2023**: <https://www.diritto scolastico.it/gps-illegittimo-lalgoritmo-elaborato-dal-ministero/> e **Busto Arsizio** <https://www.scuola-blog.it/2022/11/28/il-tribunale-di-busto-arsizio-accerta-illegittimo-funzionamento-dellalgoritmo-che-gestisce-le-gps-e-condanna-il-ministero-istruzione-al-risarcimento-del-danno/>.

* * *

2) SULLA SCELTA DELLE SEDI

Al fine di prevenire la pretestuosa eccezione di controparte secondo cui le ricorrenti, pur aventi diritto alla correzione del punteggio non potrebbero in ogni caso essere beneficiarie dell'assegnazione di un contratto di lavoro finalizzato all'immissione in ruolo poiché sulle sedi indicate in domanda quali “preferenze” sono stati assegnati docenti con più punti o non vi erano disponibilità in organico, si osserva quanto segue.

*

2A) PER ENTRAMBE LE RICORRENTI

L'OM n. 88/2024, all'art. 12, c. 4, prevede che “*Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata*



assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.

Va innanzitutto precisato che il meccanismo delle preferenze, secondo cui le sedi che non vengono prescelte si intendono rinunciate è di fonte datoriale (ordinanza ministeriale) e pertanto è indubbio che trattasi di mero atto amministrativo, che, in un rapporto di lavoro privatizzato, non assume alcun valore cogente nella gerarchia delle fonti.

In ogni caso, pure ove voglia ammettersi una qualche “autorevolezza” dell’Ordinanza Ministeriale, l’Amministrazione ha errato nell’applicarla automaticamente senza porsi alcun problema circa la sua validità.

In altri termini, secondo il Ministero: l’aspirante docente è tenuto ad indicare – *ex ante* – le sedi di servizio che preferisce e ciò ai fini dell’assegnazione di incarichi annuali finalizzati alla nomina in ruolo.

Tale previsione è illegittima e deve essere disapplicata, in quanto contrastante con la normativa di rango costituzionale e primario, per i seguenti motivi.

In primo luogo, **l’assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico**, costituzionalmente garantito dagli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost. e **l’unico criterio in questo senso è costituito dalla posizione e dal punteggio in graduatoria**.

Invero, tale criterio meritocratico potrebbe essere derogato solo nei casi di riserve e precedenza *ex* L. n. 104/92, senza applicazione di nessun altro parametro basato sull’ordine di preferenza espresso in domanda.

In coerenza quindi con i precedenti giurisprudenziali in materia analoga (Trib. Napoli, n. 503/2023; Trib. Tivoli del 2.12.2022), **va ribadito che il punteggio ottenuto, all’interno della singola graduatoria, deve restare il criterio primario per l’ordine di assegnazione degli incarichi**.

Infatti, la normativa qui richiamata attribuisce un’indubbia prevalenza, all’interno della medesima graduatoria, al principio del solo merito per titoli, nella misura in cui si conferisce diretto rilievo al punteggio ed alla posizione occupata.

In tal senso, si veda **Trib. Cosenza n. 1729/22**: *“l’assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli articoli 3, 51 e 97 C) della posizione e del punteggio di graduatoria e nessun altro criterio alternativo basato sull’ordine di preferenza espresso in domanda può ritenersi maggiormente meritevole di adozione”*.

Sul punto, si richiama anche l’Ordinanza di Codesto Tribunale n. 3450 del 1.3.2022 e del Tribunale di Roma n. 21886 del 28.2.2023 (dott.ssa Casola), in cui il Giudice riconosce che la graduatoria non si può basare solo sulle preferenze espresse, altrimenti si verificherebbe una palese violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost., dovendosi - viceversa - dare prevalenza al punteggio ottenuto, anche se, all’interno della Provincia di riferimento, i candidati hanno espresso preferenze diverse: *“l’assegnazione degli incarichi*



non può che essere improntata alla scelta del candidato CON PUNTEGGIO PIÙ ALTO SULLA BASE DELLA SINGOLA GRADUATORIA”.

D'altronde, come noto, la graduatoria è unica (all'interno della stessa Provincia di riferimento); **diversamente opinando, si giungerebbe al paradosso di tante graduatorie quanti sono gli Istituti scola-stici, con il risultato, ancor più paradossale, di premiare i candidati non in base al merito (punteggio più alto), bensì sulla base della scelta delle sedi di preferenza, una scelta fatta a monte (e al buio), che finirebbe col conferire le nomine a chi è risultato più “fortunato”, all’esito di una “lotteria” di sedi.**

Infatti, è incontestato che le sedi disponibili non sono conosciute al momento della scelta, che è comunque limitata ad un massimo di 150 Scuole e non può “coprire” l'intero territorio provinciale.

Del resto, quella indicata è – appunto – una semplice “preferenza”, non certo una scelta vincolante, dato che il “posto di ruolo” andrebbe assegnato sulla base del merito, come detto.

Infatti, in una recentissima decisione, la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che, mentre nelle procedure “organizzative” delle cattedre (come quella di mobilità territoriale nell'ambito della stessa Provincia) può darsi spazio al criterio delle preferenze espresse nella fase iniziale, lo stesso non può dirsi nelle procedure selettive, *latu sensu* concorsuali, come quella di cui è causa: *“relativamente alla procedura di mobilità del personale docente, legittimamente le parti collettive, non vincolate - trattandosi di procedure non attinenti al reclutamento del personale docente - al rispetto del criterio meritocratico sotteso al principio costituzionale della selezione dei pubblici impiegati per concorso pubblico, hanno assegnato priorità, ai fini dell'assegnazione delle cattedre, al criterio della preferenza espressa dai candidati, per cui l'assegnazione consegue alla formazione di plurime e distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza espresso dai candidati con riferimento a ciascun ambito territoriale e non alla formazione di una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale tra quelli indicati dai candidati ed articolata sulla base del punteggio conseguito dai candidati?”* (Cass. n. 34018 del 5.12.2023).

Ma non basta.

L'OM n. 88/2024 deve essere disapplicata.

Stabilisce l'OM, infatti, che – come accennato – gli aspiranti docenti devono indicare un numero massimo (150) di sedi preferenziali ai fini del conferimento di incarichi annuali di docenza finalizzati alla successiva immissione in ruolo (ai sensi dell'art. e DL n. 19/2024) e che, per le preferenze inesprese, essi si intendono rinunciare.

Di fatto, quindi, **l'Ordinanza ministeriale** (notoriamente atto datoriale teso alla migliore ed efficiente organizzazione degli uffici) **introduce un'ipotesi, diremmo fattispecie, di rinuncia a un diritto derivante da norme inderogabili di Legge** (L. n. 124/99; D.L. n. 73/2021; DL n. 44/2023) e, già per questo, radicalmente nulla stante l'impossibilità di rinunciare a diritti futuri o, quantomeno, invalida ai sensi dell'art. 2113 c.c..

In merito, si osserva quanto segue.



In primo luogo, il presente ricorso giudiziale iscritto a ruolo di Codesto Tribunale costituisce valida impugnativa della predetta rinuncia, ai sensi dell'art. 2113, secondo comma, c.c..

Pertanto, qualsivoglia atto dispositivo del diritto delle ricorrenti è da intendersi superato dalla successiva relativa contestazione/impugnazione giudiziale dell'esito della selezione pubblica alla quale le stesse hanno partecipato, con immediata riviviscenza del criterio meritocratico, unico principio regolatorio di tali procedure (cfr. ancora Cass. n. 34018 del 5.12.2023) e portante il presupposto logico-giuridico della prevalenza del candidato migliore su quello meno meritevole.

Secondo la tesi di controparte, la scelta delle preferenze comporterebbe un atto di rinuncia a un diritto futuro e cioè una rinuncia a tutte le altre sedi che potrebbero rendersi disponibili.

Come noto, la rinuncia a un diritto futuro non è solo invalida ma radicalmente nulla.

Infatti, basta considerare i tempi dei fatti, nella loro pacifica sequenza materiale:

- 1) aprile di ogni anno – i candidati alle future graduatorie per le supplenze manifestano il loro interesse a partecipare alla relativa procedura selettiva per la loro compilazione;
- 2) luglio di ogni anno – i candidati, sulla base dei titoli posseduti o di quelli conseguiti nelle more (si pensi al TFA, da conseguire entro il 30 giugno di ogni anno), propongono domanda, sottoponendola al sistema automatizzato, di adesione alla procedura di formazione della GPS, “caricando” nel detto sistema cd POLIS titoli culturali generali, titoli culturali per lo specifico tipo di incarico (TFA per il sostegno), titoli di servizio, titoli preferenziali (es. L. 104) ed esprimono le preferenze di sedi nell'ambito territoriale desiderato (nel nostro caso, la Provincia di Roma);
- 3) agosto di ogni anno – il Ministero, per il tramite degli Uffici scolastici regionali, inizia a produrre graduatorie per le supplenze, basate sui dati inseriti dagli aspiranti docenti e, formandole, assegna le relative cattedre;
- 4) fine agosto – settembre di ogni anno – il Ministero, costantemente “sommerso” dalle richieste di correzione degli innumerevoli errori di calcolo procede a continue rettifiche, fino ad arrivare all'avvio dell'anno scolastico, solitamente intorno alla metà del mese di settembre di ogni anno.

Ne deriva che, nel mese di luglio/agosto, le aspiranti docenti dovrebbero rinunciare al proprio diritto al lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione sulla base di una scelta di preferenze espresse non conoscendo le sedi che si renderanno effettivamente disponibili in agosto – settembre, né il contingente assunzionale previsto per ognuna di esse, né le scelte degli altri candidati e neppure i nominativi di coloro che fruiscono, ad esempio, dei titoli di riserva o precedenza.

In altri termini, si pretende di ritenere valida una rinuncia espressa a luglio di un diritto che maturerà in settembre e questa operazione, costituendo una fattispecie di rinuncia a un diritto futuro non può trovare spazio all'interno dell'Ordinamento, tantomeno se posta da un provvedimento amministrativo



che – poiché lesivo dei diritti delle ricorrenti e in contrasto con norme di rango primario e costituzionale – va disapplicato immediatamente.

Su un caso identico a quello che ci occupa, Trib. Roma, con sentenza del 21.2.2024 (Pres. Pascarella, Rel. Tizzano – doc. all. 13) ha stabilito che “il sistema di assegnazione delle docenze finalizzato all'immissione in ruolo così come congegnato è irragionevole. In effetti, qualora il candidato non scelga tutte le sedi disponibili – come avvenuto nel caso di specie in cui la D'Ippolito ha indicato, per le supplenze annuali, 98 preferenze sulle 150 possibili (vd. la domanda protocollata in data 31.7.2023 in all. 3 al fasc. ricorrente-procedimento cautelare) –, egli sarà assegnatario di un posto di lavoro solo se, per caso, si rendesse disponibile una fra le sedi prescelte; qualora, invece, nel turno di nomina, nessuna delle sedi per le quali ha espresso la preferenza fosse disponibile, egli verrà escluso non soltanto da quel turno ma anche dagli eventuali turni successivi e, in definitiva, dall'intera procedura di conferimento.

Se l'esclusione dal singolo turno di nomina e l'individuazione da parte del sistema informatico, quali destinatari di supplenza, di docenti collocati in graduatoria anche in posizione deteriore può apparire ragionevole, non lo è considerare l'aspirante rinunciatario rispetto alle sedi non indicate per i turni successivi e per l'intera procedura di conferimento.

In effetti, come osservato anche da altri Tribunali (in particolare, Trib. Torino 1535/2023), “l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia; il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza”.

Si aggiunga che anche nell'ipotesi in cui l'elenco delle preferenze fosse completato non si avrebbe la certezza del posto essendo possibile, negli ambiti provinciali di maggior ampiezza e consistenza, che rimangano “scoperti” taluni istituti.

È noto, del resto, che, al momento in cui si presenta la domanda – nel mese di luglio di ogni anno – le cattedre e i posti d'insegnamento disponibili, sia per l'organico di diritto (sono i posti previsti sulla base del numero degli alunni iscritti che siano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno prevedibilmente scoperti per l'intero anno) sia per l'organico di fatto (sono i posti che si vengono a costituire in ragione dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione reale per diversi fattori quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, il trasferimento di alunni successivo all'iscrizione o nuove certificazioni ai sensi della L. 104/1992), benché conosciuti, siano pubblicati in ritardo dall'Amministrazione.

Pertanto, se il candidato, al momento della compilazione della domanda, fosse posto in condizione di conoscere le disponibilità dei posti, egli potrebbe manifestare le proprie preferenze non “al buio” ma consapevolmente. Solo in una ipotesi del genere, avrebbe senso equiparare ad una rinuncia la mancata preferenza per un posto disponibile.

Il sistema finisce per penalizzare, paradossalmente, proprio i soggetti che possono vantare, in graduatoria, un punteggio più elevato in quanto essi, confidando nel punteggio, potrebbero

esser indotti a restringere il campo delle preferenze (ad es. a quelle più vicine alla propria residenza).

Dunque, va censurata l'ordinanza ministeriale sopra cit. nella parte in cui esclude dall'attribuzione di incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico di riferimento il candidato che, nel turno di nomina, non sia stato possibile soddisfare in relazione alle preferenze espresse perché assegna priorità al criterio della preferenza a scapito del criterio meritocratico.

L'effetto che dall'applicazione dell'ordinanza deriva contravviene ai principi costituzionali, segnatamente al principio enunciato dall'art. 97 Cost. che subordina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni alla procedura del concorso pubblico e, dunque, pone a fondamento, anche per l'assegnazione delle cattedre e dei posti d'insegnamento, il criterio meritocratico basato sul punteggio conseguito”.

Alla luce di quanto detto, le ricorrenti hanno diritto all'ammissione alla procedura straordinaria finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero convenuto, previa assegnazione di una sede di servizio tra quelle disponibili in tutta la Provincia di Roma e disapplicazione in *parte qua* dell'OM n. 88/2024 nonché del bollettino totale nomine.

*

2B) LA DOTT.SSA DI PUORTO

Senza recedere da quanto dedotto nel punto che precede, si evidenzia la situazione della dott.ssa Di Puerto che, oltre a vantare – come visto – il diritto ad essere assunta in base al punteggio (e quindi al merito e non alle preferenze espresse), ha anche un punteggio maggiore di colleghe assunte in sedi scelte dalla stessa come “preferenze”.

Si tratta di:

- dott.ssa Rosa Salzillo, I.C. Orazio, 133 punti;
- dott.ssa Teresa Tartaro, I.C. Nettuno II, 130,50 punti;
- dott.ssa Loretta Pascali, I.C. Marco Polo, 136 punti.

Quindi, la Di Puerto, con i suoi 142 punti non solo sarebbe stata immessa in ruolo, ma avrebbe lavorato in una sede prescelta!

* * *

3) SUL PERICULUM IN MORA

3A) SULL' IRREPARABILITÀ

Il pregiudizio lamentato dalle ricorrenti è grave e irreparabile in quanto il comportamento datoriale deve intendersi lesivo di diritti fondamentali del lavoratore, primo tra tutti quello al lavoro (art. 4 Cost.).

L'irreparabilità del danno che potrebbero sopportare – nelle more di un giudizio ordinario – risulta evidente, se si considera che:

- si sono ritrovate – per effetto della GPS per la Provincia di Roma – nell'impossibilità di conseguire la posizione spettante nella graduatoria in questione, con la conseguente completa negazione di ogni possibilità di impiego stabile alle dipendenze della Scuola!
- il mancato posizionamento spettante loro sulla base del punteggio in detta graduatoria pregiudica irreparabilmente la possibilità delle ricorrenti di essere assunte a tempo indeterminato, possibilità limitata dalla Legge al solo a.s. in corso;
- le ricorrenti non godono di altre fonti di reddito all'infuori di quelle derivanti dal proprio impiego in qualità di insegnante (cfr. doc. all. 14).

Per tutte le ragioni messe in luce, nelle more di un giudizio ordinario esse sarebbero costrette a subire il pregiudizio grave ed irreparabile consistente nella privazione di qualsiasi possibilità di impiego stabile (di ruolo) quali docenti dell'Amministrazione convenuta, senza alcuna possibilità di conseguirla in futuro, stante la chiara limitazione imposta dalla norma.

Pertanto, si chiede l'intervento di Codesto Giudice al fine di accertare il diritto all'attribuzione del punteggio spettante loro, sulla base del titolo di abilitazione posseduto nella misura indicata nella narrativa in fatto del presente ricorso, all'interno della graduatoria provinciale per le supplenze per il personale docente di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria (Provincia di Roma), istituiti dall'articolo 14 del DL n. 19 del 2024 e, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha altresì negato il diritto al lavoro delle ricorrenti, ordinando all'Ufficio di rettificare senza ulteriore indugio la graduatoria di cui alla nota MIM – USP RM 31703 del 20.8.2024 e il bollettino nomine di cui alla nota MIM – USP RM 32116 del 22.8.2024.

* * *

3B) SULL'IMMINENZA

Il ricorso al procedimento cautelare appare, inoltre, inevitabile alla luce della circostanza che le ricorrenti, allo stato, sono escluse dalla procedura di immissione in ruolo straordinaria per la Provincia di Roma e che gli ultimi nominati in ruolo hanno molti meno punti di quelli spettanti alle ricorrenti (Francesco Macciocca con 115 punti per ADEE e Carmen Di Vito con 57 punti per ADAA).

Pertanto, occorre ricordare che, come detto, l'immissione in ruolo è subordinata per legge al positivo superamento di un periodo di prova non inferiore a 180 giorni di servizio effettivo: attendere i tempi di un giudizio ordinario comprometterebbe la possibilità di salvare l'anno scolastico in corso, non ottenendo il ruolo con decorrenza 1.9.2024.

* * *

Per tutte le considerazioni sopra esposte in fatto e in diritto, le ricorrenti, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate, chiedono all'Ecc.mo Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del lavoro, visti gli artt. 669^{bis} e 700 c.p.c., di voler fissare l'udienza di discussione per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- A) accertare e dichiarare il loro diritto all'attribuzione del punteggio spettante sulla base del titolo di abilitazione posseduto, nella misura indicata nella narrativa in fatto del presente ricorso per complessivi 154 punti invece dei 71 finora assegnati alla docente Diana e per complessivi 142 punti invece dei 59 finora assegnati alla docente Di Puerto, all'interno della graduatoria provinciale di Roma per le supplenze per il personale docente di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria e, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha – altresì – negato il diritto al lavoro delle ricorrenti, ordinando all'Amministrazione di rettificare, senza ulteriore indugio, la graduatoria di cui alla nota MIM – USP RM 0031703 del 20.8.2024 e il bollettino nomine di cui alla nota MIM – USP RM 32116 del 22.8.2024, di assegnare loro una sede di servizio tra quelle indicate nella domanda o di quelle disponibili o che si siano rese disponibili e, in ogni caso, di ammetterle alla procedura straordinaria di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) bis del D.L. 19/2024, come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;
- B) il tutto, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione *in parte qua* di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti delle ricorrenti;
- C) spese rifuse, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con applicazione della maggiorazione spettante per la redazione dell'atto con modalità informatiche tali da agevolare lo svolgimento delle attività processuali.

* * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C.

PREMESSO

Il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. che precede;

RITENUTO

- 1) che, nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nella GPS – *ex* nota MIM – USP RM 0031703 del 20.8.2024;
- 2) che la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale, nel sito del MIM e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 4) che la chiesta notifica *ex art.* 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti individuate nell'epigrafe del presente atto;

CHIEDE

Autorizzarsi parte ricorrente alla notificazione nei confronti di tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria *ex* nota MIM – USP RM 0031703 del 20.8.2024 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione delle ricorrenti – sarebbero retrocessi, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIM <https://www.miur.gov.it/-/notifiche-per-pubblici-procla-3> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:



- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome delle ricorrenti e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria ex nota MIM– USP RM 0031703 del 20.8.2024 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione delle ricorrenti – sarebbero retrocessi”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
- f) quietanza di pagamento dell'importo indicato dal Giudice per il servizio di pubblicazione.

CHIEDE ALTRESÌ

a Codesto Giudice di voler fissare l'importo del servizio per l'attività di pubblicazione sul sito web del MIUR, che verrà versato dall'istante mediante bonifico bancario in *“conto entrate eventuali e diverse”* del MIUR, utilizzando il codice IBAN IT94M0100003245348013355004, previa indicazione nella causale gli estremi del ricorso di cui trattasi.

* * *

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro e che è di valore indeterminabile e che è dovuto un contributo unificato di 259 euro.

* * *

Si depositano, tutti in copia:

- 1) Titoli di studio (Lauree in Scienze della Formazione Primaria);
- 2) Titoli di specializzazione (TFA);
- 3) Domande istituzione delle GPS;
- 3bis) Scelta preferenza sedi Diana e Di Puorto;
- 4) Guida MIM per la compilazione della domanda GPS 2024/2026;
- 5) <https://www.youtube.com/watch?v=n5HfA0C5NSk> ;
- 6) Graduatorie ADAA/ADEE del 20 agosto 2024;
- 7) O.M. n. 88/2024 e tabelle allegate;
- 8) DM n. 51/2021;
- 9) Bollettino-Totale-Nomine-ADAA-ADEE-ADMM-ADSS del 22.8.2024;
- 10) n. 2 PEC del 29.8.2024;
- 11) n. 2 email dell'AT Roma del 30.8.2024 e del 30.8.2024;
- 12) Articoli della stampa specializzata reperibili ai seguenti URL:
<https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-gps-2022-2023-errori-vanno-segnalati-anche-se-si-ha-punteggio-in-piu-si-rischia-di-perdere-la-supplenza-video/>
<https://www.tecnicadellascuola.it/gps-2022-errori-nei-punteggi-quali-problematiche-sulle-prossime-supplenze>
<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/lalgoritmo-non-funziona-prof-precari-assegnati-a-caso>
<https://www.informazionescuola.it/lalgoritmo-che-gestisce-gli-incarichi-e-supplenze-dalle-gps-non-ha-rispettato-la-normativa-arriva-la-prima-sentenza/> <https://tuttolavoro24.it/2022/12/10/nomine-gps-2022-2023-tribunale-smonta-lalgoritmo-docenti-vanno-ammessi-ai-turni-successivi/amp/>
<https://www.scuola-blog.it/2022/11/28/il-tribunale-di-busto-arsizio-accerta-lillegittimo-funzionamento-dellalgoritmo-che-gestisce-le-gps-e-condanna-il-ministero-istruzione-al-risarcimento-del-danno/>
<https://avvocatodomeniconaso.com/gps-2024-nomine/> <https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-gps-2024-correzione-punteggio-per-servizi-o-titoli-inseriti-erroneamente-nel-2022-cosa->

[fare/https://www.cobascuolatorino.it/2024/09/nomine-gps-lalgoritmo-non-si-smentisce-segnalati-tantissimi-errori/](https://www.cobascuolatorino.it/2024/09/nomine-gps-lalgoritmo-non-si-smentisce-segnalati-tantissimi-errori/)

- 13) Giurisprudenza;
- 14) Dichiarazioni reddituali delle ricorrenti;
- 15) Bollettino nomine annuali fino al termine delle attività didattiche e decreto del 10.9.2024.

Con osservanza,

Roma 4 ottobre 2024

Prof. avv. Iolanda Piccinini

Avv. Marco Isceri

f.to digitalmente

